

# COMUNE DI BRONTE

PROVINCIA DI CATANIA

## RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DI BRONTE AI SENSI DELL’ART. 34 COMMA 20 D E L D.L. N. 179/2012

La presente relazione intende ottemperare a quanto previsto dall’art. 34, comma 20, della Legge 17/12/2012 n°221 (Legge di conversione con modificazioni del Decreto Legge numero 179 del 18/10/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), che prevede :

*“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”* (comma 20);

- *“Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20”* (comma 21);

- *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”* (comma 23, che introduce un nuovo comma 1-bis all’art. 3-bis, del d.l. n. 138/2011).

In particolare intende illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento al previsto affidamento del servizio di igiene urbana sul territorio comunale tramite gara d’appalto pubblica. L’ affidamento del servizio non poteva che avvenire tramite selezione del miglior operatore privato e quindi attraverso una procedura ad evidenza pubblica e con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa.

L’obbligatorietà della scelta è ulteriormente dimostrata, oltre che dalle successive considerazioni, dall’ emanazione da parte della Regione Siciliana di diversi schemi da “copiare” da parte degli Enti locali, relativamente al bando e al disciplinare di gara, ed addirittura da una norma : l’art. 47, comma 20 della L.R. n. 5/2014 con la quale è stato stabilito che per l’espletamento delle gare di cui trattasi i Comuni devono avvalersi dell’UREGA (Ufficio regionale per l’espletamento gare d’appalto).

**Si reputa opportuno delineare il quadro normativo statale relativo all’affidamento dei servizi pubblici locali e la legislazione della regione Siciliana per i servizi pubblici locali di natura ambientale.**

Ai sensi del Codice dell’Ambiente (**d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**) i servizi pubblici locali di natura ambientale e, in particolare, i servizi attinenti la gestione dei rifiuti costituiscono *“attività di pubblico interesse”* (art. 177, comma 2).

Il Codice aveva previsto una forma sempre più centralizzata di gestione attraverso la costituzione – nelle singole Regioni - di specifiche Autorità d’Ambito che avrebbero dovuto ‘governare’ la gestione c.d. integrata di tali servizi.

Il legislatore aveva poi approvato una riforma generale del settore con **l’art. 23-bis del decreto legge 26 febbraio 2008 n. 112**. Tale disposizione è rilevante in relazione a due aspetti.

In primo luogo, infatti, essa aveva stabilito in via transitoria che le scadenze di tutte

le concessioni in essere - salvo ipotesi che non interessano il caso di specie - venivano anticipate *ex lege* (v. *comma 8 dell'art. 23-bis*).

In secondo luogo, la disposizione in esame aveva imposto agli enti locali di procedere ad un nuovo affidamento dei servizi sulla base di uno dei tre modelli di riferimento:

a) affidamento a favore di operatori economici selezionati con procedure a evidenza pubblica (v. *art. 23-bis, comma 2, lett. a*);

b) affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata, in cui la selezione del socio doveva avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

L'art. 23-bis del d.l. n. 112/08 è stato abrogato all'esito del referendum del 12-13 giugno 2011. Il legislatore ha successivamente tentato di colmare il vuoto normativo, con l'adozione **dell'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138** (convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148).

In particolare, la nuova disciplina introdotta dall'art. 4 del d.l. n. 138/2011 era rilevante in relazione a tre aspetti.

In primo luogo, essa introduceva un nuovo regime transitorio in base al quale rimodulava le scadenze anticipate *ex lege* delle concessioni in essere a favore di società a partecipazione pubblica. In secondo luogo, richiedeva agli enti locali di adottare una delibera quadro con la quale valutare se i servizi configurano attività che devono essere liberalizzate *tout court* (*art. 4, comma 1*) oppure se tali servizi devono continuare ad essere attività su cui esiste un diritto di esclusiva a favore delle amministrazioni di riferimento (*art. 4, commi 1 e 8*).

In terzo luogo, con riferimento a tutte le ipotesi in cui i servizi pubblici locali non potevano essere liberalizzati, aveva - di fatto - reintrodotta, sebbene con sfumature diverse, i medesimi tre modelli di gestione previsti dall'art. 23-bis. In altri termini, gli enti competenti avrebbero potuto affidare il servizio secondo il modello del gestore privato o della società mista, ovvero in casi eccezionali (e qualora il controvalore del servizio non avesse superato 900.000 euro/anno, limite poi abbattuto dal d.l. n. 1/2012 sino a 200.000 euro/anno) attraverso l'affidamento diretto a società *in house*.

In conclusione, la prima e la seconda disciplina in tema di servizi pubblici locali non rappresentavano altro che una medesima linea di continuità.

A distanza di pochi mesi, l'art. 4 del d.l. n. 138/11 è stato ulteriormente integrato modificato **dall'art. 9, comma 2, della legge 12 novembre 2011 n. 183** (c.d. "legge di stabilità 2012"). Per quanto qui interessa, il legislatore aveva previsto la 'futura' adozione di un regolamento esecutivo. Ciò comportava la sospensione di tutti i procedimenti di affidamento in corso in attesa dell'emanazione di tale atto regolamentare (o comunque del decorso del termine previsto: originariamente 31 gennaio 2012, poi prorogato al 31 marzo 2012).

Nelle more dell'adozione del regolamento, **la Corte Costituzionale (con sentenza 20 luglio 2012, n. 199) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 138/11.**

Secondo la Corte, infatti, l'art. 4 del d.l. n. 138/11 (e le sue ulteriori modifiche) aveva riproposto una disciplina sostanzialmente sovrapponibile a quella dell'abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112/08. Inoltre, il nuovo art. 4 poneva ulteriori limiti alla possibilità di procedere agli affidamenti c.d. *in house* rispetto a quella che è la disciplina comunitaria vigente e alla volontà emersa dal referendum popolare del giugno 2011.

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, in assenza di una nuova disciplina statale, si è verificata una 'riesplorazione' del diritto comunitario. Ne consegue che per la ricostruzione del quadro normativo di settore occorrerà far riferimento specifico alla disciplina comunitaria vigente e alle relative interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Per quanto interessa ai fini del presente Documento, la modifica sostanziale (e principale) generata dalla sentenza della Corte Costituzionale riguarda i limiti (o meglio l'abolizione dei limiti) all'utilizzazione del modello di gestione *in house*. Se, come già ricordato, la normativa previgente poneva dei paletti alla possibilità di utilizzare tale modello, l'abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 112/08 e la successiva dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/11, comporta la conseguenza che i Comuni non sono più vincolati da specifici obblighi, ma sono

liberi di ricorrere al modello dell'affidamento *in house*, al pari della gestione a mezzo società mista ovvero dell'affidamento a operatore privato.

In altri termini, se nella previgente disciplina, l'affidamento diretto del servizio richiedeva sempre il ricorso al modello della società mista tutte le volte che non sussistevano le stringenti condizioni per accedere all'*in house*, oggi non è più così e le amministrazioni hanno la facoltà di scegliere alternativamente l'uno o l'altro tipo di gestione.

### **Ulteriore alternativa resta ovviamente l'affidamento con gara a imprenditore privato.**

In primo luogo, le amministrazioni pubbliche hanno una generale capacità di diritto privato che consente loro l'utilizzazione di tutti gli strumenti giuridici previsti dall'ordinamento civile, ivi incluso il ricorso allo strumento societario. Tale principio è sempre stato riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina ed è oggi espressamente codificato all'art. 1, comma 1-*bis*, della legge n. 241/90. In buona sostanza, le amministrazioni sono libere di perseguire l'interesse pubblico anche attraverso la costituzione di società di diritto privato che, a seconda delle scelte compiute, possono essere integralmente partecipate da soggetti pubblici ovvero da soggetti pubblici e privati.

In secondo luogo, in linea con questo principio generale, vale il richiamo diretto alla sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012. Infatti, con tale sentenza, interpretando la volontà emersa dal referendum popolare del giugno 2011, la Consulta ha ritenuto che, nell'ambito dei servizi pubblici locali, non possano essere introdotti vincoli legislativi che limitino le ipotesi di affidamento diretto a società *in house*, rispetto a quanto previsto dal diritto dell'Unione Europea. In altre parole, il presupposto della sentenza è per l'appunto che gli enti locali possano acquisire partecipazioni societarie e utilizzare liberamente anche le proprie società di scopo.

In terzo luogo, il medesimo principio generale è riaffermato incidentalmente anche dall'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 in tema della c.d. *spending review*. Tale disposizione, infatti, stabilisce espressamente che non devono essere poste in liquidazione le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi d'interesse generale. Ancora una volta dunque l'ordinamento conferma che gli enti pubblici hanno una generale capacità di diritto privato che consente loro di detenere partecipazioni societarie (anche e soprattutto ai fini dell'esercizio di servizi pubblici). In conclusione, ad oggi, il modello di gestione a società mista e quello a società *in house* vanno considerati, al tempo stesso, ammissibili ed equivalenti l'uno all'altro. E tra loro equivalenti al diverso modello di affidamento e gestione attraverso operatore privato selezionato con gara.

### **Gli ambiti territoriali ottimali e il nuovo regime transitorio**

La sentenza n. 199/2012 della Corte Costituzionale non ha investito l'art. 3-*bis* del d.l. n. 138/2011 che, pertanto, deve ritenersi attualmente vigente. Secondo tale disposizione lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica devono essere organizzati sul territorio secondo c.d. "*ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei*".

La medesima disposizione rinvia alle Regioni il compito di definire il perimetro di tali ambiti/bacini così da consentire la realizzazione di economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza dei singoli servizi su base territoriale. A fronte della definizione degli ambiti/bacini, le Regioni dovranno anche provvedere alla istituzione o designazione degli enti di governo degli stessi.

La disciplina nazionale chiarisce, inoltre, che la dimensione degli ambiti o dei bacini non deve essere di norma inferiore a quella del territorio provinciale di riferimento.

### **La legislazione della Regione Sicilia in tema di servizi ambientali**

In attuazione della disciplina nazionale sui servizi pubblici locali, la Regione Siciliana ha dettato specifiche disposizioni in tema di servizi ambientali.

In vero con la legge regionale n. 9/2010 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" è stato definito il modello adottato nella Regione per l'organizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati che vede l'articolazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nelle operazioni di :

1) spazzamento, raccolta e trasporto, (attribuite, grazie alla modifica di cui alla legge regionale n.03/2013 agli enti locali costituiti in ARO (Ambito raccolta ottimale), nell'ambito del Piano d'ambito di competenza delle Società di regolamentazione dei rifiuti (SRR), che valutano la coerenza dei singoli piani d'ambito formulati dalle aro

2) gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento, attribuendo le ultime due fasi alla competenza prima degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e poi delle SRR.

In particolare in merito all'art. 5 della suddetta legge n. 9/2010 che appunto (a partire dal 2013) conferisce la facoltà agli enti locali che ricadono in un ambito territoriale ottimale di procedere all'organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani, sono stati disposti opportuni indirizzi operativi costantemente disattesi da tutti i soggetti coinvolti. Vedasi le direttive assessoriali n. 1 del 1/02/2013 e n.2 del 23/05/2013, la direttiva generale prot. 42575 del 28/10/2013, l'Accordo quadro per la disciplina del passaggio dalle società e consorzi d'ambito alle costituite SRR sottoscritto con le parti sociali in data 6 agosto 2013 e il successivo verbale del 19 settembre 2013.

( Ed infine la direttiva assessoriale prot. n. 21378 del 14/05/2015 – frase aggiunta il 29 maggio 2015).

**In considerazione dell'attuale contesto normativo, così come descritto sono illustrate di seguito le premesse che hanno condotto il Comune di Bronte a scegliere di affidare il servizio di igiene ambientale nel proprio territorio tramite gara finalizzata a selezionare il gestore tra gli operatori del settore dei servizi di igiene ambientale:**

#### **PREMESSO**

**Che** l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con la direttiva n. 2 del 23/05/2013 ha emanato le linee di indirizzo per l'attuazione della L.R. n.9/2010 riguardante la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia ed ha fornito gli opportuni chiarimenti necessari per l'avvio a regime del sistema, in particolare per l'attuazione dell'art. 5, comma 2-ter della L.R.n 9/2010, nelle more dell'adozione del Piano d'ambito da parte delle S.R.R. di competenza;

**Che** come specificato nelle suddette linee di indirizzo, nelle more dell'adozione del Piano d'Ambito, considerata la situazione emergenziale riguardante la raccolta dei rifiuti urbani, derivante dalla cessazione definitiva delle attività in capo alla Società d'Ambito Joniambiente, il 30 settembre 2013, e tenuto conto che con l'ordinanza n. 33 del 30/09/2013 con la quale il Sindaco ha disposto per il periodo 01/10/2013 - 15/01/2014, di affidare alla ditta Dusty S.r.L., operante in atto nel Comune, lo svolgimento dei servizi di igiene ambientale, si ravvisa la necessità di avviare il disegno organizzativo di cui alle attività operative proposte nella citata direttiva assessoriale n. 2/2013;

**Che** il Comune di Bronte, facente parte dell'ATO Joniambiente CT 1 e della S.R.R. Catania Provincia Nord, in relazione alla sua configurazione territoriale e al suo assetto organizzativo, intende definire un percorso operativo finalizzato alla costituzione dell'A.R.O. (Area Raccolta Ottimale), in conformità al citato art. 5 della L.R. 9/2010;

**Che** con tale percorso si intende delimitare il territorio amministrato dal Comune di Bronte quale Area di Raccolta Ottimale (ARO), e che occorre, pertanto, predisporre gli atti e la documentazione previsti dai provvedimenti regionali e segnatamente il Piano di Intervento per l'organizzazione del servizio nell'ARO, nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, la cui verifica compete alla Regione;

**Che** in conformità alle già citate linee di indirizzo, si dovranno sviluppare i punti di seguito delineati che costituiscono il Piano di Intervento da approvare con il presente atto :

1. La Perimetrazione dell' Area di Raccolta Ottimale relativa al territorio del Comune di Bronte.
2. La Redazione del Piano di Intervento per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio dell'ARO che dimostra come detta organizzazione rispetti i principi di adeguatezza ed efficienza.
3. L'Avvio delle procedure di affidamento del servizio

**Che** con la comunicazione prot. n. 16132 del 19 luglio 2013, a firma del Sindaco, dell'Assessore all'Ecologia e dei Funzionari competenti trasmessa via PEC in data 25/07/2013 al competente Dipartimento Regionale, si è trasmesso un primo Piano di Intervento;

**Che** in data 20/09/2013, con pec protocollata al num. 19873, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, ha fatto pervenire le "linee guida per la redazione dei piani di intervento in attuazione dell'art. 5, comma2, - ter della l.r. n. 9/2010 e s.m.i. nelle more dell'adozione dei piani d'ambito".

**Che** su richiesta del Funzionario Regionale istruttore della pratica, occorreva approvare il Piano di Intervento con provvedimento della Giunta Municipale;

**Che** per quanto sopra, si reputava opportuno proporre un nuovo Piano di Intervento, rispetto a quello sopra richiamato e trasmesso con la comunicazione prot. n. 16132 del 19 luglio 2013, al fine di una maggiore aderenza al contenuto delle sopra citate linee guida e che pertanto con la delibera di G. M. n.86 del 11/10/2013 si deliberava

1. Di costituire, in forma singola, l'ARO (Ambito Raccolta Ottimale) coincidente con il territorio del Comune di Bronte.
2. Di approvare l'accluso Piano d'Intervento, da trasmettere al competente Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti.

**CHE** pertanto l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con D.D.G. n° 1839 del 22/10/2013 approvava il suddetto Piano di intervento .

**CHE** con Decreto n. 4 del 31/01/2014 il Sindaco conferiva, per tre mesi, l'incarico di esperto in materia ambientale all'Ing. Nicola Russo, dando atto dell'opportunità di rivedere il piano di intervento approvato con la citata deliberazione di Giunta Municipale n. 86/2013, ed assegnando al predetto esperto i seguenti obiettivi : "l'esame e la risoluzione delle criticità evidenziabili nel suddetto piano di intervento; l'implementazione del contenuto del capitolato d'appalto per l'espletamento della relativa gara; l'esame delle criticità presenti nell'isola ecologica (Centro Comunale di Raccolta) al fine della programmazione degli interventi necessari per un più efficiente funzionamento della stessa" .

**CHE** in data 30/04/2014, prot. n. 9458, il predetto esperto ha trasmesso la seguente documentazione redatta secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale: Capitolato speciale d'appalto; Quadro economico di spesa; Bozza di bando di gara.

**CHE** in data 17/07/2014 il Consiglio Comunale è stato convocato per dibattere su "Comunicazioni del presidente del C.C. relativamente al capitolato sul nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Bronte".

**CHE** con deliberazione del C.C. n. 44 del 6/8/2014 avente come oggetto " Approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARI anno 2014" è stato approvato il Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio gestione rifiuti) per l'anno 2014;

**CHE** nel suddetto Piano Finanziario il costo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del Comune di Bronte è di € 2.451.376,92;

**CHE** con Decreto Sindacale n. 21 del 9/09/2014 si è preso atto di tutte le attività gestionali poste in essere dal personale comunale, in vista dell'espletamento della gara d'appalto del servizio in oggetto, si sono inoltre conferiti gli incarichi di responsabilità del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e di progettazione ai sensi dell'art. 279 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010.

**CHE** con l'Ordinanza n. 50 del 30/09/2014 il Sindaco ha prorogato fino al 01/01/2015 l'affidamento della gestione del servizio alla ditta Dusty s.r.l., in quanto affidataria da ultimo dell'ATO Joniambiente s.p.a. che ha cessato la propria attività il 30/09/2014, agli stessi patti e condizioni; ha incaricato il Dirigente amministrativo, nella qualità di responsabile del procedimento relativo alla gara d'appalto per l'affidamento del servizio in oggetto:

- di modificare il piano di intervento approvato con deliberazione di G.M. n. 86/2013 in quanto l'Amministrazione Comunale condivide quale proposta progettuale per l'organizzazione del servizio di cui trattasi quella contenuta nel capitolato speciale d'appalto redatto dall'Ing. Russo, incaricato con decreto n. 4/2014

- di completare le procedure preliminari alla pubblicazione degli atti di gara, dando atto che, qualora la S.R.R. Catania Provincia Nord, a cui il Comune di Bronte appartiene, adempia alla redazione del piano d'ambito ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 9/2010, entro il 15 dicembre 2014, come previsto nell'ordinanza regionale n. 5/rif del 26/09/2014, il procedimento di gara verrà sospeso ed adattato a tale adempimento e dando altresì atto di doversi attenere alle previsioni di cui all'art. 15 della L.R. n. 9/2010.

CHE pertanto la G.M. con deliberazione n. 87 del 01/10/2014 deliberava di :

1. approvare il Piano di intervento allegato al presente atto;
2. dare atto che il piano di cui al punto superiore sostituisce il piano approvato con deliberazione di G.M. n. 86/2013;
3. dare atto che il nuovo piano sarà trasmesso al competente Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

TUTTO CIO' PREMESSO

Con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 13/01/2015 il Comune di Bronte  
**HA DELIBERATO**

1. L'assunzione diretta del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Bronte e pertanto di approvare e ratificare quanto segue :

- la costituzione in forma singola, dell'ARO (Ambito Raccolta Ottimale) coincidente con il territorio del Comune di Bronte;
- l'accluso Piano d'Intervento, approvato con delibera di G.M. n. 87 del 2/10/2014 da trasmettere al competente Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti in sostituzione di quello approvato con deliberazione di G.M. n. 86/2013 ed altresì approvato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con D.D.G. n° 1839 del 22/10/2013 ;
- gli elaborati progettuali validati con verbale prot. n. 20424 del 1/10/2014
- la determinazione a contrarre del RUP n. 45 del 21/10/2014 con la quale :

- è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Bronte, la cui procedura prescelta è quella aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37 e artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 come recepiti in Sicilia con L.R. n. 12/2011 e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 come recepito in Sicilia con L.R. n. 12/2011;

- sono stati approvati il bando, il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri e il conto economico per l'affidamento della gestione del servizio di cui al punto precedente per un importo dell'appalto annuale di € **2.522.486,43** (iva inclusa), per la durata di anni 7 e per una complessiva somma di € **17.657.405,00** (iva inclusa);

2. Di dare atto che la spesa annuale prevista per l'affidamento del servizio è pari ad € 2.522.486,43 e che tale cifra rappresenta la quota relativa al costo del servizio del Piano Finanziario della TARI, per gli anni di durata dell'appalto (fatte salve le revisioni previste all'interno dei documenti di gara).

F.TO IL RUP  
D.ssa Maria Teresa Sapia

Bronte, li 16 gennaio 2015